



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 22-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTOCOMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTI TARI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo , alle ore 09:40 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA	Presente
GALOTTA ANTONIO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	Presente
APPELLA ANGIOLINO	Assente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	Presente
DI NOIA SALVATORE	Presente
MALASPINA MARIA	Assente
DI PACE MARIA	Presente
Toma Silvio	Presente
PESCE ANTONELLA	Presente
FANTINI ROBERTO	Presente
La Grotta Anna Felicia	Assente
CERABONA Vito	Presente

presenti n. 10

assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott.Giuseppe ROMANO.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

VISTA la legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018),

VISTA la legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che :

- ❖ il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- ❖ **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017,2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*

Considerato,inoltre, che :

- la norma succitata prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- La nuova disposizione ,sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall'Anci la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga erano legate all'esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della commissione tecnica dei fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo ,nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori,per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi.

- Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Visto l’aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;
- Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;
- Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;
- L’ente ha seguito le indicazioni fornite dal Mef ed ha individuato il costo dei propri fabbisogni standard in € 759.557,59 (€358,25 a tonnellate) ,in effetti superiore al costo effettivo stimato per l’Ente relativamente al l’anno 2019 pari ad € 662.500,00)

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis “

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, corredato della relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2019 comportante una spesa complessiva di € 662.500,00 quale allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe della TARI ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell ‘assessore all’agricoltura dott. Galotta Antonio

PROPONE

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l’anno 2019, nell’importo di € 662.500,00 corredato dalla relazione illustrativa e dal calcolo dei fabbisogni standard , riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);
3. di fissare per l’anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019, come dal seguente prospetto riportato:

CATEG	TARIFFE TARI ANNO 2019 EURO 662.500,00	TARIFFE EURO 2019
1 uso domestico	ABITAZIONI-MAGAZZINI-CANTINE-GARAGE-MANSARDE	1,838
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	1,80
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	2,70
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA	1,80
4	DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI, SIMILI	3,60
5	AGRITURISMI	3,40
6	ESPOSIZIONE AUTOSALONI	2,70
7	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	3,60
8	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,60
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,80
10	NEGOZI	2,70
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI BANCHE ISTITUTI DI CREDITO	3,64
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	3,64
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURIFICIO, ,LIBRERIA,TENDE, E SIMILI	2,70
14	EDICOLA FARMACIA. TABACCAIO, PLURILICENZA	2,70
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI,	2,70
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,70
17	ATTIVITA ARTIGIAN PARRUCHIERI-BARBIERI ESTETISTI	2,70
18	CAPANNONI INDUSTRIALI	2,70
19	CARROZZIERE, MECCANICO ELETTRAUTO	2,70

20	ATTIVITA' ARTIGIANALI BENI SPECIFICI	2,70
22	RISTORANTI-TRATTORIE-PIZZERIE-PUB	3,88
23	MENSE BIRRERIE	2,70
24	BAR –CAFFE-PASTICCERIE	3,70
25	NEGOZI GENERI ALIMENTARI PANE E PASTA, MACELLERIA,SALUMI,FORMAGGI/ BOTTEGHE GENERI ALIMENTARI MISTI INFERIORE A MQ 200	2,70
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE	2,70
27	FRUTTIVENDOLO-PESCHERIE-FIORAI-	2,70
28	ESERCIZIO ALIMENTAR E E MISTO SUPERIORE A MQ 200	4,50
29	NIGHT CLUB – PUB DISCO	2,88
29	SUPERMERCATI DI GENERI NON ALIMENTARE SUPERIORE A MQ 200	4,00
30	DEPOSITO INGROSSO NON ALIMENTARE	4,50
31	DEPOSITO INGROSSO ALIMENTARE	5,40
32	FRANTOIO	3,60

RITENUTO dover definire per l'anno 2019 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso descritte:

- 1° RATA , scadenza 31 luglio 2019

La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2° RATA”, scadenza 31 agosto 2019;

- 3° RATA , scadenza 30 settembre 2019;

-4° RATA .scadenza 31 ottobre2019

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

6. di dichiarare, inoltre, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:

presenti e votanti.....n. 10 (dieci)
voti favorevolin.07 (sette)
voti contrarin.03 (TOMA, FANTINI e PESCE)
astenutin.0

DELIBERA

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:

presenti e votanti.....n. 10 (dieci)
voti favorevolin.07 (sette)
voti contrarin.03 (TOMA, FANTINI e PESCE)
astenutin.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n.267, e successive modificazioni

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. Dr. Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio dal 01-04-2019 al 16-04-2019

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sant'Arcangelo, li _____
Dott. Giuseppe ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe ROMANO
La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2019 :**

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO